

# Statuto della Fondazione

## Ospedale dei Bambini di Milano – Buzzi Onlus

Art. 1 -	Denominazione e sede.....	1
Art. 2 -	Finalità della Fondazione.....	1
Art. 3 -	Attuazione delle finalità .....	2
Art. 4 -	Partecipanti della Fondazione.....	2
Art. 5 -	Natura della partecipazione alla Fondazione .....	3
Art. 6 -	Patrimonio .....	3
Art. 7 -	Organi della Fondazione .....	4
Art. 8 -	Composizione del Consiglio di Amministrazione.....	4
Art. 9 -	Funzioni del Consiglio di Amministrazione.....	4
Art. 10 -	Adunanze del Consiglio di Amministrazione .....	5
Art. 11 -	Presidente e Vicepresidente della Fondazione.....	6
Art. 12 -	Comitato Esecutivo.....	6
Art. 13 -	Segretario Generale .....	6
Art. 14 -	Comitato Scientifico.....	7
Art. 15 -	Collegio dei Garanti .....	7
Art. 16 -	Funzioni del Collegio dei Garanti.....	8
Art. 17 -	Revisore dei conti .....	8
Art. 18 -	Modifiche statutarie.....	9
Art. 19 -	Estinzione della fondazione.....	9
Art. 20 -	Rinvio al Codice civile.....	9



### **ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE**

- 1.1. Per iniziativa dei due Fondatori “Associazione Professionale BONELLI EREDE PAPPALARDO – STUDIO LEGALE” e “Associazione OSPEDALE DEI BAMBINI DI MILANO-BUZZI ONLUS” è costituita, nell’ambito della Regione Lombardia, una fondazione di partecipazione denominata “FONDAZIONE PER L’OSPEDALE DEI BAMBINI VITTORE BUZZI DI MILANO – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE”, anche in forma abbreviata “FONDAZIONE BUZZI ONLUS”, con sede legale in Milano, via Castelvetro 32.
- 1.2. Ulteriori sedi operative e secondarie potranno essere istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

### **ART. 2 - FINALITÀ DELLA FONDAZIONE**

- 2.1. La Fondazione non persegue finalità di lucro, ma esclusivamente di solidarietà sociale nell’ambito territoriale della Regione Lombardia, e si ripromette di dare attuazione al diritto dell’uomo alla salute richiamato sia dall’art. 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU, sia dal Preambolo dell’Atto Costitutivo della Organizzazione Mondiale della Sanità, sia dall’articolo 32 della Costituzione Italiana.

- 2.2. Più in concreto, la Fondazione ha come scopo esclusivo la promozione della salute del bambino e della donna e la ricerca scientifica nei campi della medicina pediatrica e materno-infantile, ed in particolare:
- a) l'umanizzazione dell'Ospedale dei Bambini "Vittore Buzzi" di Milano, attraverso l'accrescimento delle conoscenze e l'applicazione delle migliori cure mediche e psicologiche per i neonati, i bambini, le madri e le famiglie, soprattutto in condizioni di particolare bisogno;
  - b) il sostegno, in ogni forma, alla ricerca, alla sperimentazione ed alla pratica diagnostica e terapeutica nell'Ospedale dei Bambini, anche attraverso il supporto allo sviluppo tecnologico e l'acquisto di strumentazioni diagnostiche e terapeutiche di sempre più alto livello.

### **ART. 3 - ATTUAZIONE DELLE FINALITÀ**

- 3.1. Per il perseguimento delle sue finalità, la Fondazione opererà nei modi e con gli strumenti e le iniziative di volta in volta ritenuti più idonei. Nei limiti strettamente consentiti dalla norme in tema di O.n.l.u.s., essa potrà:
- a) finanziare o creare – direttamente o indirettamente, anche attraverso la partecipazione in enti e società a tal fine costituiti, ovvero altre modalità – strutture e servizi di cura e di assistenza presso l'Ospedale dei Bambini di Milano;
  - b) finanziare o creare – direttamente o indirettamente, anche attraverso la partecipazione in enti e società a tal fine costituiti, ovvero altre modalità – istituti, strutture e servizi di ricerca medica, anche in forma convenzionata con enti pubblici, università, soggetti e società private preposti alla salute ed alla ricerca scientifica;
  - c) sviluppare e promuovere contatti, accordi, e convenzioni con enti pubblici, università, società e soggetti privati, aventi scopi ed attività simili o di interesse comune alle proprie finalità;
  - d) promuovere pubblicazioni inerenti la propria attività di studio e di ricerca e altre pubblicazioni ritenute opportune, eventualmente anche costituendo un centro di studi;
- 3.2. La Fondazione potrà, inoltre, svolgere le seguenti attività connesse:
- e) organizzare manifestazioni e momenti culturali di propaganda, di sensibilizzazione alle finalità della Fondazione e di raccolta fondi;
  - f) organizzare altre attività strettamente subordinate e strumentali, anche istituendo o gestendo, autonomamente o in compartecipazione, altre fondazioni, associazioni, comitati, imprese e consorzi che perseguano gli scopi di cui al precedente articolo 2.
- 3.3. La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

### **ART. 4 - PARTECIPANTI DELLA FONDAZIONE**

- 4.1. Sono "Partecipanti Fondatori" della Fondazione i due Fondatori intervenuti nell'atto costitutivo.
- 4.2. Sono "Partecipanti" della Fondazione i soggetti – persone fisiche o enti collettivi, pubblici o privati – che, previa valutazione positiva del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Garanti, assumeranno tale qualifica a fronte di un versamento dell'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione medesimo.
- 4.3. Il Consiglio potrà, di volta in volta, stabilire che la qualifica venga concessa a tempo determinato, ovvero che il predetto versamento avvenga in più soluzioni, oppure sia sostituito dal conferimento di beni, servizi, prestazioni o opere.
- 4.4. La qualifica di Partecipante viene meno per estinzione del medesimo, per recesso volontario, ovvero per esclusione. Previo contraddittorio col medesimo, la sospensione temporanea o l'esclusione definitiva di un Partecipante può essere deliberata dal Collegio dei Garanti per gravi motivi, su proposta del Consiglio di Amministrazione o di almeno un terzo degli altri Partecipanti. Fra i gravi motivi rientrano espressamente anche le situazioni di conflitto con le finalità e l'immagine della Fondazione, la grave violazione dei doveri stabiliti dal presente statuto, nonché l'avvio di una procedura concorsuale. Il

recesso, la sospensione o l'esclusione non liberano dalle obbligazioni già sorte verso la Fondazione.

- 4.5. In caso di loro trasformazione ovvero estinzione, ciascun Fondatore potrà designare un altro soggetto, persona fisica o ente collettivo, che eserciti le proprie prerogative previste dall'atto costitutivo e dal presente Statuto.
- 4.6. Tutti i Partecipanti hanno diritto di consultare i bilanci, le relazioni degli Amministratori e del Revisore, ed i registri dei verbali degli Organi della Fondazione, senza costi aggiunti per la Fondazione.
- 4.7. Quando il presente Statuto rimette congiuntamente ai Partecipanti talune determinazioni, esse possono essere deliberate a maggioranza di voti, salvo diverso *quorum* espresso, in conferenza collegiale, anche in video e tele-conferenza, oppure mediante adesione progressiva ad una mozione scritta.

#### **ART. 5 - NATURA DELLA PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE**

- 5.1. La partecipazione alla Fondazione assume una natura esclusivamente ideale, rispondente a scopi non lucrativi di utilità sociale, in termini di sostegno all'attività scientifica e filantropica.
- 5.2. Tutti i Partecipanti hanno la facoltà di fregiarsi del titolo onorifico di "Partecipante della Fondazione Ospedale dei Bambini di Milano", ma non possono ingerirsi nella gestione e conservano il solo potere di designazione dei componenti degli organi della Fondazione ed un residuale ruolo di garanzia, a presidio delle finalità impresse all'ente al momento della sua costituzione.
- 5.3. La partecipazione alla Fondazione non comporterà alcun obbligo di conferimento, di versamento o di prestazione ulteriore rispetto alla obbligazione da ciascuno di essi già eseguita o promessa, rispettivamente al momento della costituzione della Fondazione, ovvero della propria ammissione, sempre salva la libertà, per ciascuno di essi, di compiere autonomi atti di liberalità a favore dell'ente.
- 5.4. Le condizioni di ammissione alla Fondazione vengono preventivamente concordate tra il Consiglio di Amministrazione e l'aspirante Aderente, perciò, successivamente all'ammissione, è precluso agli organi della Fondazione imporre ai Partecipanti il pagamento di quote periodiche o straordinarie, neppure in caso di disavanzo, salva la possibilità di ciascun Partecipante contribuire spontaneamente.
- 5.5. La Fondazione risponderà delle obbligazioni contratte verso i terzi esclusivamente con il proprio patrimonio.

#### **ART. 6 - PATRIMONIO**

- 6.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione e dal Fondo di gestione.
- 6.2. Il primo è costituito dai conferimenti dei Fondatori di cui all'atto costitutivo nonché da altri conferimenti espressamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione; il secondo – impiegato per la gestione delle attività – è costituito dalle rendite del Fondo di dotazione e da:
  - a) oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di privati;
  - b) contributi erogati da soggetti ed enti pubblici e privati, anche quale corrispettivo di prestazioni convenzionate;
  - c) diritti di sfruttamento economico di opere, materiali e strumenti di documentazione conseguiti o realizzati nell'ambito di attività istituzionali;
  - d) proventi eventualmente derivanti dall'esercizio delle attività indicate nell'art. 3.
- 6.3. Il patrimonio della Fondazione, attraverso una oculata gestione che contemperi le esigenze di sopravvivenza dell'ente con quelle di incisività delle attività, è esclusivamente destinato al perseguimento delle finalità istituzionali. Non può essere ripartito fra gli Aderenti, neppure in forma indiretta né in caso di recesso o di liquidazione della Fondazione.
- 6.4. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il successivo 31 dicembre, ed i risultati della gestione e la situazione patrimoniale sono annualmente rappresentati in un documento di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione entro la fine di ogni mese di aprile.
- 6.5. Il bilancio, con una succinta relazione sulla gestione, viene comunicato al Collegio dei Garanti ed agli

Aderenti, unitamente alle osservazioni del Revisore dei conti, quando istituito.

#### **ART. 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE**

- 7.1. Sono organi essenziali della Fondazione: il Consiglio di Amministrazione; il Presidente della Fondazione ed almeno un Vicepresidente; il Comitato Esecutivo e il Collegio dei Garanti.
- 7.2. Sono, organi eventuali della Fondazione, attivati quando il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità o la necessità: il Direttore Generale, il Comitato Scientifico e il Revisore dei conti.

#### **ART. 8 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- 8.1. Il numero dei propri componenti è stabilito dallo stesso Consiglio di Amministrazione fra un minimo di 7 e un massimo di 11. I Consiglieri devono rivestire requisiti di elevata onorabilità, anche avuto riguardo alle finalità e al settore di appartenenza della Fondazione.
- 8.2. I Consiglieri restano in carica per 7 anni dall'accettazione della nomina e, salvo i casi di impossibilità o rinuncia, sono prorogati di diritto fino alla nomina del successore.
- 8.3. Il Consiglio provvede mediante cooptazione alla surrogazione dei Consiglieri nominati dai Fondatori e di quelli di volta in volta nominati. Il Consigliere in scadenza può essere confermato nella carica. Per non essere considerata rinunciataria, la persona designata deve accettare la carica entro un mese dalla comunicazione di nomina.
- 8.4. I Consiglieri decadono per dimissioni, ovvero per giusta causa, fra cui, espressamente, anche: l'impedimento non momentaneo, l'inadempimento dei propri incarichi; la violazione dello spirito di leale cooperazione e di fattivo concorso al perseguimento degli scopi istituzionali; il conflitto insanabile con la maggioranza del Consiglio di Amministrazione.
- 8.5. Le dimissioni sono efficaci con la loro presa d'atto da parte del Consiglio, mentre la decadenza è dichiarata dal Collegio dei Garanti, previa contestazione scritta e in contraddittorio con l'interessato, anche su proposta: del Consiglio di Amministrazione, di taluno dei suoi membri ovvero di taluno dei Partecipanti.
- 8.6. Qualora, per qualunque motivo, il Consiglio non potesse o non volesse procedere alla nomina o alla surroga entro un mese dalla formale richiesta scritta, vi provvederà il Collegio dei Garanti, ovvero, in estremo subordine, i Partecipanti, con voto a maggioranza.
- 8.7. Il Consiglio può attribuire la carica di "Presidente Onorario" o di "Consigliere Onorario", a persone ritenute in grado di fornire un qualificato apporto alla Fondazione in termini di esperienza, di preparazione tecnica, ovvero di capacità di promozione dell'immagine anche in seno al Comitato Scientifico, quando istituito. Il Presidente ed i Consiglieri Onorari partecipano alle adunanze del Consiglio con voto consultivo e non concorrono a determinare il quorum costitutivo e deliberativo.
- 8.8. Le cariche sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle indennità diarie e delle spese per ragioni dell'ufficio, nei limiti stabiliti dalle norme relative alle O.n.l.u.s.

#### **ART. 9 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- 9.1. Il Consiglio di Amministrazione esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto di seguito precisato sui compiti del Comitato Esecutivo, nonché esercita i seguenti poteri non delegabili:
  - a) approva i regolamenti;
  - b) nomina fra i propri membri il Presidente, uno o più Vicepresidenti e i membri il Comitato Esecutivo;
  - c) approva annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, accompagnato da una sintetica relazione sull'attività;
  - d) approva le linee generali e d'indirizzo dell'attività istituzionale e gli accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri soggetti pubblici o privati, nazionali e internazionali;

- e) stabilisce le deleghe e le soglie di valore degli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria attribuiti al Comitato Esecutivo;
  - f) delibera tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria eccedenti la deleghe conferite al Comitato Esecutivo;
  - g) approva l'ammissione di nuovi Aderenti, determinandone le condizioni, salva la necessaria ratifica del Collegio dei Garanti;
  - h) può nominare e revocare il Direttore Generale, procuratori speciali e generali della Fondazione, nonché il Revisore dei Conti;
  - i) può istituire un Comitato Scientifico, nominandone i componenti;
  - j) approva le modificazioni del presente Statuto e l'eventuale scioglimento e liquidazione, salva la necessaria ratifica del Collegio dei Garanti e l'approvazione della competente Autorità amministrativa, ai sensi del successivo Art. 18;
  - k) propone al Collegio dei Garanti l'attribuzione di eventuali gettoni-presenza o indennità di carica per gli organi della Fondazione, sempre nei limiti posti dalle norme relative alle O.n.l.u.s.;
  - l) esercita ogni potere non espressamente riservato dal presente Statuto ad altri Organi.
- 9.2. Inoltre, quando non ritenga di delegarli al Comitato Scientifico, il Consiglio di Amministrazione esercita i seguenti poteri, su proposta del medesimo Comitato Scientifico, o comunque acquisito il parere di questo, se istituito:
- m) elabora gli interventi concreti a sostegno dell'Ospedale dei Bambini di Milano;
  - n) assegna premi, borse di studio e sovvenzioni a soggetti meritevoli impegnati nei settori istituzionali della Fondazione, nonché fissa i criteri per le erogazioni della Fondazione;
  - o) promuove convegni, congressi, pubblicazioni e campagne di sensibilizzazione sulle problematiche connesse ai settori istituzionali della Fondazione.

#### **ART. 10 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- 10.1. Entro ciascun mese di aprile per la sessione di bilancio, ed ogni qual altra volta ve ne sia la necessità, ovvero su richiesta scritta di almeno un quarto dei Consiglieri in carica, il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione scritta, inviata con qualunque mezzo idoneo, anche telefax o messaggio di posta elettronica, con cinque giorni liberi d'anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno. L'avviso è altresì trasmesso a ciascuno dei Garanti, i quali possono presenziare all'adunanza.
- 10.2. Per la trattazione delle sole questioni di comprovata urgenza, la convocazione può avvenire con un preavviso, anche telefonico, di sole ventiquattro ore.
- 10.3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri in carica, anche in video ed in tele-conferenza, purché i mezzi impiegati consentano sia le verifiche demandate al Presidente, sia un diretto e puntuale intervento da parte di tutti alla discussione ed alla votazione.
- 10.4. Il Consigliere in eventuale conflitto di interessi deve darne notizia; egli può partecipare alla seduta ed è conteggiato ai fini del quorum costitutivo, ma si astiene dalla votazione.
- 10.5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti con votazione palese, salvi i casi in cui, allorché si proceda ad elezioni e revoche, la maggioranza dei presenti richieda il voto segreto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 10.6. Delle adunanze viene redatto un sintetico processo verbale con l'annotazione delle deliberazioni e delle dichiarazioni dei membri che ne facciano richiesta. Il verbale è approvato dal Consiglio e sottoscritto dal Presidente insieme all'estensore.
- 10.7. Quando nominato ai sensi del successivo art. 12, Direttore Generale partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, con voto solo consultivo e funzioni di segretario.

#### **ART. 11 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DELLA FONDAZIONE**

- 11.1. Il Presidente della Fondazione e uno o più Vicepresidenti sono eletti dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri. Essi decadono con il Consiglio che li ha eletti, salvo revoca anticipata deliberata col voto palese della maggioranza assoluta dei componenti in carica.
- 11.2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente, può firmare validamente gli atti e la corrispondenza in nome e per conto della Fondazione, e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, mentre in caso di dimissioni o impedimento definitivo il Consiglio nomina un nuovo Presidente. Quando sono nominati più Vicepresidenti, il Consiglio designa quello Vicario, diversamente la funzione vicaria spetta al più anziano di nomina, ovvero al più anziano d'età.
- 11.3. Quando il Presidente non sia ancora stato eletto, alla convocazione del Consiglio ed agli atti indifferibili provvede il Consigliere più anziano d'età.
- 11.4. Il Presidente:
- a) ha la rappresentanza legale attiva e passiva della Fondazione, firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari deliberati; soprintende ai rapporti con le pubbliche amministrazioni; previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nomina i procuratori della Fondazione;
  - b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo l'ordine del giorno, disciplinandone i lavori e curando l'esecuzione delle deliberazioni, nonché la redazione e conservazione dei relativi verbali;
  - c) soprintende al buon andamento della gestione amministrativa della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora necessario;
  - d) in caso di urgenza, adotta ogni provvedimento necessario a tutelare gli interessi dell'ente, possibilmente consultando i Consiglieri e, comunque, riferendo senza ritardo, per la ratifica, al Consiglio di Amministrazione, ovvero al Comitato Esecutivo in ragione delle rispettive competenze.

#### **ART. 12 - COMITATO ESECUTIVO**

- 12.1. Il Comitato Esecutivo è composto da un numero di Consiglieri, non superiore a cinque, nominati dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno.
- 12.2. Il Comitato decade con il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, ovvero prima, in caso di mozione di sfiducia approvata dal medesimo Consiglio, il quale provvede anche alla surroga, per il periodo residuo del mandato, in caso di dimissioni e decadenza.
- 12.3. Il Comitato Esecutivo istruisce ed attua le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, salvo avocazione o revoca, può essere delegato ad esercitare i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria secondo le direttive generali e nei limiti fissati dal Consiglio medesimo. Non sono comunque delegabili le prerogative di cui all'Articolo 9, comma 1, lettere: b), c), e), g), i) e l).
- 12.4. Il Comitato delibera a maggioranza di voti validi, operando con le modalità da esso stabilite, ispirate a criteri di efficacia e speditezza, anche attraverso consultazioni e votazioni non collegiali.
- 12.5. Con deliberazione che ne fissi i limiti e la durata, il Consiglio di Amministrazione può attribuire i poteri di gestione e di rappresentanza, generali, per categorie di atti ovvero per singole operazioni, anche a uno o più membri del Comitato Esecutivo diversi dal Presidente, ovvero ad altri procuratori della Fondazione.

#### **ART. 13 - SEGRETARIO GENERALE**

- 13.1 L'attivazione della carica di Segretario Generale è demandata alla valutazione del Consiglio di Amministrazione, in relazione alle esigenze operative della Fondazione.
- 13.2 Il Segretario Generale deve godere della fiducia del Consiglio di Amministrazione, che lo nomina e lo revoca su proposta del Presidente, al quale risponde direttamente.
- 13.3 Egli funge da segretario del Consiglio, curando la redazione dei verbali, cura l'esecuzione delle

deliberazioni del Consiglio e attende agli aspetti amministrativi e contabili della Fondazione, dirigendo i relativi uffici e servizi e svolgendo le funzioni di capo del personale.

#### **ART. 14 - COMITATO SCIENTIFICO**

- 14.1. Il Comitato Scientifico, se istituito, è composto dal Presidente della Fondazione, dal Direttore Sanitario dell'Ospedale dei Bambini di Milano, ovvero da un suo delegato, e da un numero di membri, non inferiore a 5 e non superiore a 15, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone di elevata competenza nei settori istituzionali della Fondazione.
- 14.2. Ai fini della nomina, il Consiglio di Amministrazione può raccogliere pareri ed indicazioni anche dai enti pubblici, università, istituti sanitari e di ricerca ovvero altri soggetti con i quali la Fondazione intrattenga rapporti di collaborazione.
- 14.3. I componenti del Comitato Scientifico, oltre che per dimissioni, impedimento o giusta causa accertati dal Consiglio di Amministrazione, decadono insieme al Consiglio di Amministrazione che li ha nominati, ma possono essere confermati.
- 14.4. Il Comitato Scientifico assolve a funzioni di impulso e di verifica, affinché l'attività della Fondazione risponda, anche sotto il profilo qualitativo, agli scopi statutari; in particolare esso:
  - a) elabora e propone al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo programmi, iniziative ed attività per il perseguimento degli scopi istituzionali, anche attraverso forme di collaborazione con soggetti ed enti esterni;
  - b) cura, soprattutto sotto il profilo tecnico-scientifico, l'attuazione dei programmi della Fondazione e valuta i risultati;
  - c) esprime pareri motivati al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo, sulle segnalazioni e le richieste di assegnazione di borse di studio, sovvenzioni, premi e contributi, o di inserimento di nuove persone nelle attività della Fondazione;
  - d) esprime il proprio parere sulle altre questioni ad esso demandate dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo.
- 14.5. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione, ovvero, su delega del Presidente, dal Presidente Onorario o da altro Consigliere.
- 14.6. Di propria iniziativa ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta la maggioranza dei componenti, il Presidente o il suo delegato convocano il Comitato con avviso scritto recante l'ordine del giorno e inviato con qualunque mezzo idoneo, con almeno cinque giorni liberi d'anticipo.
- 14.7. Le riunioni sono valide con l'intervento – anche in video e teleconferenza – della maggioranza dei membri, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
- 14.8. Quando non ritenga di istituire il Comitato Scientifico, il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Consiglieri Scientifici, che presenziano alle proprie adunanze quali Consiglieri Onorari con voto consultivo.

#### **ART. 15 - COLLEGIO DEI GARANTI**

- 15.1. Il Collegio dei Garanti è composto da tre persone così individuate:
  - a) un Presidente ed un secondo Garante effettivo nominati dall'Associazione Professionale BONELLI EREDE PAPPALARDO;
  - b) un terzo Garante effettivo nominato dall'Associazione OSPEDALE DEI BAMBINI DI MILANO;
  - c) uno o più Garanti supplenti nominati dall'Associazione Professionale BONELLI EREDE PAPPALARDO, quando se ne presenti la concreta necessità, come appresso specificato.
- 15.2. Qualora, per qualunque motivo, il soggetto indicato dal presente Statuto non proceda alla nomina o alla surroga entro un mese dalla formale richiesta scritta, vi provvederanno d'intesa fra loro gli altri

Partecipanti.

- 15.3. I Garanti devono rivestire particolari requisiti di onorabilità ed autorevolezza e la loro carica è incompatibile con ogni altra carica o funzione all'interno della Fondazione.
- 15.4. Ciascun Garante resta in carica per cinque anni dalla propria accettazione, salvo proroga fino alla nomina del successore; alla scadenza può essere confermato. I Garanti decadono in caso di dimissioni, che non richiedono presa d'atto, comunicate al Presidente della Fondazione. La decadenza per giusta causa, invece, è deliberata dal Collegio, previa contestazione scritta, in contraddittorio con l'interessato, che non partecipa alla votazione.
- 15.5. Il Presidente del Collegio ne presiede le adunanze e ne disciplina i lavori, provvedendo alla convocazione con avviso scritto, anche in formato elettronico, almeno una volta l'anno per esaminare il bilancio consuntivo, e ogni qual altra volta ve ne sia la necessità, ovvero ne sia richiesto dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente della Fondazione ovvero dai Partecipanti, nei casi previsti dal presente Statuto. Le funzioni vicarie del Presidente del Collegio sono svolte dal Garante più anziano di età.
- 15.6. Il Collegio delibera con l'intervento necessario di tre votanti. Il membro supplente vota in caso di dimissioni, impedimento definitivo ovvero dichiarazione di decadenza di un Garante effettivo, fino alla surroga di quest'ultimo. Delle adunanze viene redatto e conservato un sintetico processo verbale, a cura del suo Presidente.

#### **ART. 16 - FUNZIONI DEL COLLEGIO DEI GARANTI**

- 16.1. Il Collegio dei Garanti vigila sul rispetto dello spirito impresso dai Fondatori all'Ente, sul buon andamento della gestione e sull'osservanza dello Statuto e della legge da parte degli Amministratori e degli altri Organi dell'Ente e, in particolare:
- a) ratifica le proposte per l'ammissione di nuovi Partecipanti, formulate dal Consiglio di Amministrazione;
  - b) approva le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto, proposte dal Consiglio di Amministrazione;
  - c) risolve le questioni connesse sia alla validità della nomine ed alla sussistenza dei requisiti in capo agli eletti, sia alla regolarità delle adunanze e delle votazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
  - d) provvede alla nomina dei Consiglieri in surroga al soggetto che, pur essendo tenuto, non vi ha provveduto;
  - e) può esaminare tutti gli atti ed i documenti della Fondazione e chiedere chiarimenti ed informazioni al Presidente, al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo;
  - f) su richiesta di almeno un quarto dei Partecipanti, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta, dopo aver sentito gli amministratori, può dichiarare decaduto il Consiglio di Amministrazione, taluni dei suoi componenti, ovvero il Revisore dei conti, quando ravvisi gravi irregolarità nello svolgimento del mandato, ovvero quando il medesimo Consiglio di Amministrazione si trovi nell'impossibilità concreta di operare per mancanza dei quorum o per insanabili conflitti personali tra i suoi componenti.
- 16.2. I Partecipanti rinunciano a devolvere la cognizione di tali controversie all'autorità giudiziaria ordinaria, e le determinazioni del Collegio, anche quando provocate per risolvere i conflitti, possono essere assunte secondo equità e conservano valore di determinazione contrattuale ex art. 808<sup>ter</sup> c.p.c., non suscettibile di esecutorietà ex art. 825 c.p.c..

#### **ART. 17 - REVISORE DEI CONTI**

- 17.1. Quando prescritto dalla legge o ritenuto opportuno, il Consiglio di Amministrazione può sottoporre la gestione contabile al controllo di un Revisore dei conti iscritto nello specifico Albo, con mandato biennale, confermabile alla scadenza.



- 17.2. Il Revisore trasmette la propria relazione sul bilancio annuale al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio dei Garanti.

**ART. 18 - MODIFICHE STATUTARIE**

- 18.1. Allorquando le finalità non siano più attuali o risultino comunque superate o impossibili da raggiungere, ovvero allorquando appaia necessario adeguare la struttura organizzativa a mutate esigenze operative, le modifiche al presente Statuto, nonché all'atto costitutivo – nei limiti posti dalla Legge, anche con specifico riferimento al settore delle O.n.l.u.s. – devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione col voto favorevole dei due terzi dei componenti e divengono effettive con le ratifiche da parte del Collegio dei Garanti e delle Autorità amministrative preposte dalla Legge al riconoscimento della personalità giuridica.

**ART. 19 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE**

- 19.1. Nel caso di estinzione dell'ente per una delle cause previste dalla legge, esaurita la fase di liquidazione, i residui beni della Fondazione saranno devoluti – nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 460/97, articolo 10, comma 1, lettera f e sentito l'Autorità preposta alle Onlus – a fini pubblica utilità ovvero ad altro ente analogo con qualifica di Onlus che, nell'ambito della Regione Lombardia, persegue finalità di carattere scientifico-sanitario connesse ai settori di cui all'art. 2 del presente Statuto, individuato dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione soggetta a ratifica del Collegio dei Garanti.

**ART. 20 - RINVIO AL CODICE CIVILE**

- 20.1. Per quant'altro fosse necessario, e non fosse diversamente previsto dal presente Statuto, si osservano le disposizioni del titolo II del libro primo del Codice civile e le leggi speciali, nazionali e regionali, del settore di attività della Fondazione.